

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 06/04/2017

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39243-corruzione-tra-privati-modifiche-all-art-2635-c-c-inserito-un-nuovo-reato-e-modifiche-in-chiave-231>

Autore: Valerio Silvetti, Partner BLS Compliance

Corruzione tra privati: modifiche all'art. 2635 c.c., inserito un nuovo reato e modifiche in 'chiave 231'

Corruzione tra privati

Modifiche all'art. 2635 c.c., inserito un nuovo reato e modifiche in 'chiave 231'

Dal prossimo 14 aprile entreranno in vigore le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 38/2017, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017.

L'articolato normativo recepisce le direttive, disposte in materia di corruzione nel settore privato, contenute nella decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Ue (22 luglio 2003).

Il cuore del decreto è sostanzialmente costituito da cinque articoli in cui sono previsti, seguendo la numerazione originale:

- le modifiche alla rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile (art. 2);
- le modifiche all'articolo 2635 del codice civile (art. 3);
- il nuovo articolo 2635-bis c.c. (art. 4);
- il nuovo articolo 2635-ter c.c. (art. 5) e infine;
- le modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 (art. 6).

Passiamo quindi all'analisi delle modifiche e dei nuovi articoli contenuti nel novellato titolo XI, del libro V c.c. ora rubricato "disposizioni penali in materia di società, consorzi e di altri enti privati".

Per comodità e semplicità espositiva-visiva il testo ante e post intervento legislativo di cui all'art. 2635 c.c. "corruzione tra privati" è riportato in via tabellare:

Comma	Testo attualmente in vigore	Testo in vigore dal 14 aprile 2017
1	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, <u>cagionando documento alla società</u> , sono puniti con la reclusione da uno a tre anni	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, <u>di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri</u> , denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
2	Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.	Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3	Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo	Chi, <u>anche per interposta persona, offre,</u> promette o dà denaro o altra utilità non

	comma è punito con le pene ivi previste.	dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
4	Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.	Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5	Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.	Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
6	Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.	Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte .

Le novità di maggior rilievo si rintracciano nella previsione di un nuovo soggetto “l’interposta persona” e “nell’offerta” del denaro o altra utilità in precedenza solamente promesso o corrisposto. Un ampliamento, dunque, tanto soggettivo quanto oggettivo.

Inoltre, ai sensi del nuovo articolo 2635-ter c.c., alla condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, seguirà l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche per coloro che hanno già subito una condanna per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Sarà, altresì, punito l’istigatore alla corruzione nel settore privato. Ai sensi del nuovo articolo 2635 bis, infatti, chiunque offrirà o prometterà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, **di società o enti privati**, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiacerà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. Si procede a querela della persona offesa.

Novità, infine, anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti con la modifica della lett. s-bis) dell’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 che nella nuova versione prevede per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (ora da duecento a quattrocento) e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, in precedenza non previste.

I modelli di organizzazione, gestione e controllo dovranno conseguenzialmente essere rivisti alla luce dell’intervento legislativo.